PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI DANNEGGIATI DALLA ERUZIONE DEL VESUVIO DELL'APRILE 1906

Art. 27

Per gli edifici che saranno ricostruiti o straordinariamente riparati, a causa dei danni di cui al primo comma dell'art. 26 nei comuni danneggiati delle provincie di Caserta e Napoli, l'imposta cominciera' a decorrere dopo cinque anni dal giorno in cui il fabbricato sara' divenuto atto all'uso o all'abitazione.

Parimente, per i fabbricati per i quali, in relazione ai danni di cui al secondo comma dell'articolo stesso si e' fatto luogo alla revisione parziale in diminuzione, non si potra' procedere a revisione parziale in aumento se non nel quinto anno successivo a quello in cui ebbe luogo la riduzione del reddito.

Versione in vigore dal 18 agosto 1906, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti a favore dei danneggiati dalla eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906
Estremi	Legge 19 luglio 1906, n. 390
Titolo	III — Provvedimenti a favore dei privati
Capo	I — Sgravi tributari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1906

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-a-favore-dei-danneggiati-dalla-eruzione-del-vesuvio/art-27/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it